



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 95

BONUS BABY-SITTING: È INTENZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO INTERVENIRE FINANZIARIAMENTE CON UNA PROPRIA DISCIPLINA INTEGRATIVA?

presentata il 16 marzo 2021 dalla Consigliera Guarda

Premesso che:

- il recente Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”, all’art. 2, ha disciplinato congedi per genitori e bonus baby-sitting; più precisamente, la disciplina recata dalla richiamata disposizione, variamente articolata su più fattispecie, prevede, anzitutto, che il genitore lavoratore dipendente e convivente con figlio minore degli anni sedici, possa, alternativa all’altro genitore, adempiere alla propria prestazione lavorativa in lavoro agile per tutta o parte della durata della sospensione della didattica in presenza del figlio o per il periodo di quarantena di quest’ultimo; la disposizione, inoltre, a fronte delle medesime contingenze (sospensione dell’attività didattica in presenza o quarantena del minore di quattordici anni) prevede che nel caso non sia possibile prestare l’attività lavorativa in lavoro agile la possibilità di ricorrere all’astensione lavorativa con indennità pari al 50 per cento della retribuzione; l’astensione è ammessa anche nei casi di minori conviventi tra i 14 e 16 anni di età, tuttavia in tal caso senza diritto all’indennità.
- la disposizione in discorso, inoltre, per far fronte alle contingenze di cui sopra, reca altresì una innovata disciplina del c.d. bonus baby sitting, soggettivamente delimitata rispetto alle categorie dei possibili beneficiari (lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari.

Considerato che restano tuttavia non coperte dal bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, situazioni familiari forse non tenute nella debita considerazione, o forse ritenute, in fase di progettazione dell’intervento legislativo

in discorso, recessive o scarsamente ricorrenti: eppure, l'esperienza concreta ci restituisce casi che invece meriterebbero copertura, si pensi all'ipotesi in cui entrambi i genitori di bambini in età prescolare siano impegnati in modalità di lavoro agile o addirittura casi in cui entrambi siano insegnanti impegnati in modalità DAD, con le ovvie e immaginabili difficoltà ad equilibrare e far fronte alle esigenze di cura del minore in età prescolare nel contesto dell'assolvimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa;

Appurato che alcune regioni, tra le quali, ad esempio, l'Umbria, proprio di recente hanno attivato una propria disciplina di carattere integrativo rispetto al bonus baby-sitting di emanazione statale.

Richiamati gli Obiettivi di cui alla Legge regionale 28 maggio 2020, n. 20 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità".

Tutto ciò premesso, la sottoscritta Consigliera

interroga la Giunta regionale

Per sapere se ha intenzione di attivare interventi autonomi e integrativi rispetto alla disciplina di origine statale, avuto riguardo al c.d. bonus baby-sitting, al fine di sostenere, in questo specifico frangente, la conciliazione della cura dei minori, con particolare riferimento a quelli in età prescolare, con lo svolgimento dell'attività lavorativa dei genitori.
